

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRETTO** e **GATTO Vincenzo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1973

Modifiche degli articoli 44, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che detta norme di applicazione della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di pensione d'invalidità

ONOREVOLI SENATORI. — Il dovere che noi abbiamo di cogliere dalla realtà le lacune e le sperequazioni che le leggi inevitabilmente presentano ha dettato il presente disegno di legge che interessa, per le ragioni che andiamo ad esporre, una vasta categoria di sofferenti.

Una legge che è stata e sarà sempre oggetto di discussioni e di modifiche è quella che regola la previdenza sociale perchè molto ancora si dovrà fare anche se negli ultimi anni sono state apportate innovazioni importanti e sensibili miglioramenti.

Delle innovazioni, indubbiamente di grande rilievo è stata l'istituzione dei comitati provinciali sancita dalla legge 30 aprile 1969, n. 153; abbiamo però rilevato che per quanto si riferisce alle pensioni di invalidità il potere di tali comitati è stato praticamente annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che detta le norme di applicazione della legge 30 aprile 1969, n. 153, anzidetta, mentre proprio le pensioni di invalidità e la farraginoso procedura cui le relative pratiche erano sotto-

poste costituirono uno degli argomenti principali a sostegno della istituzione dei comitati provinciali.

È noto, difatti, che quando la domanda di pensione di invalidità veniva respinta dalla sede provinciale dell'INPS il richiedente poteva inoltrare ricorso agli organi centrali competenti; tale ricorso veniva deciso dopo una lunghissima attesa che spesso si avvicinava ai due anni e possiamo dire che per la quasi totalità dei casi l'esito era poi negativo anche se il medico di parte nella visita medica collegiale che aveva luogo in sede provinciale prima dell'inoltro del ricorso agli organi centrali aveva espresso parere discorde da quello dei medici dell'Istituto.

Contro la decisione degli organi centrali competenti non vi era e non vi è tuttora altra possibilità di ricorso se non alla magistratura; ben pochi avevano il coraggio di affrontare i 3-4 anni di attesa necessari per lo svolgimento del procedimento giudiziario, tanto più che in questo caso per i richiedenti è preclusa la possibilità di inoltrare una nuova domanda di pensione di invalidità, cosa che invece potevano e possono fare tuttora

in caso di decisione negativa degli organi centrali competenti; ma questi pochi nella quasi totalità ottenevano una sentenza a loro favorevole e quindi il riconoscimento del diritto alla pensione a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Riteniamo inutile porre in evidenza come tutto ciò incide sulla vita dei richiedenti e delle loro famiglie.

Con la legge 30 aprile 1969, n. 153, iniziandosi anche ad applicare finalmente il principio del decentramento, è stato ammesso il ricorso ai Comitati provinciali anzichè agli organi centrali competenti, rendendo con ciò molto più snella la procedura e molto più logico l'esame delle pratiche nella medesima sede dove ha luogo la visita medica collegiale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, con l'articolo 44 ha annullato la validità delle decisioni dei Comitati provinciali e con l'articolo 46 ha peggiorato le norme preesistenti giacchè fa pagare ai richiedenti i ritardi nei quali incorre l'Istituto stabilendo che siano considerati respinti i ricorsi non decisi entro i termini stabiliti; ed ha con ciò in pieno mantenuto quella farraginosa procedura rendendola ancora più lunga dovendosi esaminare due ricorsi anzichè uno. Difatti, l'articolo 44 prevede la possibilità di presentazione di ricorso in seconda istanza sia da parte dei richiedenti le prestazioni sia da parte del direttore

provinciale, il che ovviamente significa che i primi si avvalgono di tale diritto in caso di decisione negativa mentre il direttore provinciale se ne avvale — e la realtà ha dimostrato che ciò avviene nella gran parte dei casi — in caso di decisione positiva da parte del Comitato provinciale. L'articolo 46, poi, stabilisce che il ricorso in seconda istanza deve essere deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione e che in caso di mancata decisione entro tale termine (pensiamo ai due anni che si dovevano attendere) il richiedente può adire l'autorità giudiziaria; praticamente, cioè, il ricorso deve intendersi respinto se non deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione.

Così brevemente illustrata la situazione, riteniamo di grande importanza rilevare che il presente disegno di legge tende solo a modificare una delle norme di applicazione della legge del 30 aprile 1969, n. 153, e pertanto non comporta spesa alcuna, mentre ristabilisce il principio che ha ispirato la formazione della legge per quanto riguarda le pensioni di invalidità e cioè il decentramento per alleggerire la procedura e l'affidamento del potere decisionale ai Comitati provinciali.

Raccomandiamo quindi agli onorevoli senatori di volerlo approvare se è vero, come è vero, che desideriamo sollevare le sofferenze altrui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dal seguente:

« Il ricorso in seconda istanza può essere proposto dai richiedenti le prestazioni o dai loro aventi causa ».

Art. 2.

L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

l'ultima parte del secondo comma è così sostituita:

« In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende accolto »;

nella prima parte del terzo comma sono abrogate le seguenti parole: « o dalla scadenza del termine entro cui la decisione stessa doveva essere pronunciata »;

la seconda parte del terzo comma è abrogata;

l'ultima parte del quarto comma è sostituita dalla seguente:

« In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende accolto »;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cui al precedente comma decorrono gli interessi legali dalla data di presentazione della domanda di prestazione ».

Art. 3.

L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

al secondo comma sono abrogate le seguenti parole: « o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Dalla data di presentazione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute ».